


Provincia di Teramo

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE)

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DELLA PROVINCIA DI TERAMO - D.D n. 1031 del 19/07/2021.

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ed opere di rete per la connessione , su ex cava, nel Comune di Cellino Attanasio (TE), C.da Monteverde Basso”

Proprietà: ENVALUE PARCO SOLARE S.r.l.
C.so Italia 17 -39100 Bolzano (BZ)
P.iva 03014440202



Il tecnico
Ing Giacomo Detto

Cellino Attanasio, 15/09/2021



Il Parco fotovoltaico in progetto, proposto dalla **Envalue Parco Solare Srl** nel Comune di Cellino Attanasio (TE) alla Loc. Monteverde Basso, è attualmente sottoposto a Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) con Cod. 21/0226559.

Nell'ambito del suddetto procedimento, con D.D. n. 1031 del 19.07.2021, la **PROVINCIA DI TERAMO - AREA 3 - SETTORE 3.10 - SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE** ha inoltrato al proponente il proprio parere secondo il quale l'intervento non sarebbe compatibile con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente PTCP.

Di seguito si riportano le controdeduzioni al parere rilasciato dalla Provincia di Teramo con la sopra richiamata determina dirigenziale n. 103/2021.

1. Controdeduzioni tecniche

- (a) In primo luogo, si ritiene che il parere della Provincia di Teramo sia erroneo perché viziato da un'istruttoria generica, priva di riscontri puntuali e concreti, che si è basata su una non corretta identificazione e qualificazione dell'area di intervento.
- (b) Da un punto di vista tecnico, l'area su cui è localizzato il progetto fotovoltaico in questione non è "un'area agricola di rilevante interesse economico" ma è un sito interessato da una cava dismessa che non è stata mai utilizzata né è idonea ad essere utilizzata per scopi agricoli.
- (c) Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare alla Provincia che con determina n. 89 del 01/03/2021 è avvenuta la conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale della cava in oggetto attraverso una analisi puntuale e dettagliata concordata con gli enti preposti sia dal punto di vista litologico che attraverso le analisi dei parametri chimici di tutti i campioni che risultano conformi alla Parte Quarta – Titolo V – Allegato 5 – Tabella 1 Colonna A del D.Lvo 152/2006 ed ai test di cessione come si evidenzia dalla relazione geologica allegata.
- (d) Dal decreto di svincolo sopra citato si deduce che **la coltivazione della cava è stata autorizzata nel 1989** (Autorizzazione alla coltivazione e ripristino dell'area di cava rilasciata alla Ditta IMIV Sas con Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e successiva Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007 rilasciata alla Ditta 2DP Srl). Considerando che **la prima edizione del PTCP è stata approvata con deliberazione n. 20 del 30/03/2001**, e che tale strumento norma l'area d'intervento come **art. 24 "Territori agricolo" - zona B.9.2 "Aree agricole di rilevante interesse economico"**, si evidenzia che, di fatto, **all'approvazione del PTCP** (ma già dal 1989) **il terreno aveva destinazione "Cava" e non "Terreno agricolo"**, configurando così un errore materiale del PTCP medesimo.

- (e) Ad ogni buon conto, si rileva inoltre che tale destinazione (cava) è stata **mantenuta dal terreno fino alla sua dismissione, avvenuta nel marzo 2021**, e di conseguenza, allo stato attuale il terreno è al termine del suo percorso di dismissione e **non ha affatto recuperato la sua funzione agricola**.
- (f) I riferimenti alla presunta funzionalità agricola del terreno contenuti nel parere della Provincia sono, pertanto, errati e risultano meramente generici ed apodittici perché sono in contrasto con la storia del terreno ed il suo stato attuale. Tali circostanze sono state ben rappresentate nella documentazione progettuale depositata con l'istanza di screening che la Provincia, tuttavia, non ha ben esaminato.
- (g) Il terreno ripristinato, inoltre, ha un profilo pedologico (di suolo) rimaneggiato e dalle modeste caratteristiche di fertilità, **non di pregio**; inoltre, la conversione per un ventennio a parco FV di tali superfici, non altererà ulteriormente le caratteristiche del suolo. La loro gestione a prato stabile, sfalcato con la produzione di *mulching*, viceversa, determinerà un lento ma costante accrescimento del tenore di sostanza organica negli orizzonti superficiali, da cui un miglioramento delle caratteristiche fisiche e chimico - fisiche, ovvero di fertilità del profilo colturale.

Tali notazioni respingono pertanto le seguenti due considerazioni della Provincia:

- *"il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non dispone, genericamente, vincoli e/o norme di tutela e salvaguardia del territorio agricolo in generale, ma individua specifiche aree che necessitano di particolare tutela, come le "aree agricole di rilevante interesse economico" ex art. 24 delle N.T.A. del P.T.C.P. individuate, tra l'altro, facendo riferimento a studi e cartografie redatte dalla Regione Abruzzo (carta dell'uso del suolo);"*
 - *"l'area occupata dall'ex cava è stata ripristinata all'uso agricolo e, pertanto, non può considerarsi "sito dismesso" (secondo la definizione data dall'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettere "h" e "q") ma va considerato terreno ripristinato alla destinazione agricola a tutti gli effetti, in conformità agli obiettivi del progetto di ripristino dell'area di cava e alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;"*
- (h) I riferimenti della Provincia al concetto di "sito dismesso" e di "*ripristino e ripristino ambientale*" di cui all'art. 240 del d.lgs. 152/2006 non sono pertinenti perché tali norme disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (cfr. art. 239 del dlgs. 152/2006) e non si applicano al caso di specie nel quale, con tutta evidenza, non c'è alcun caso di contaminazione.
- (i) Ciò che è necessario sottolineare è che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Provincia, **non è vero** che il progetto fotovoltaico sottrarrà "*una notevole porzione di territorio*" all'uso

agricolo perché, come già spiegato, l'area non è mai stata usata per attività agricola e non è idonea a tale uso.

- (j) In riferimento alla considerazione che *"il nuovo art. 18bis, comma 1, del vigente P.T.C.P., introdotto con la variante normativa approvata il 20/10/2017, ha stabilito che "in tutti i sistemi insediativi va perseguita la qualità ambientale e la qualità paesaggistica. ... Vanno nel contempo perseguite la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti ed il contenimento del consumo del suolo agricolo"*, si ritiene che la realizzazione dell'impianto persegua tali strategie, in quanto utilizza un suolo già consumato (coltivazione della cava), rendendolo quasi completamente permeabile, restituendolo a fine vita all'uso agricolo, sebbene con potenzialità di produzione non di pregio (vedi relazione agronomica). Si ritiene inoltre, in linea generale, che vada tenuto conto che l'impianto genera energia da fonte rinnovabile e quindi con particolare riguardo alla sostenibilità e alla tutela ambientale, e pertanto non può essere considerato alla stregua di un intervento edilizio ordinario che genera consumo di suolo permanente. Tali considerazioni valgono anche quando il parere far riferimento all'art. 1 C. 1 delle NTA del PTCP.
- (k) La stessa normativa regionale conferma il favor per la progettazione di impianti fotovoltaici in tali aree. Al riguardo, in riferimento alla considerazione che *"l'art. 5.4 - Impianti fotovoltaici su cave e discariche – delle "Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo", prevede che "L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi, purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'intero dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree"*, si sottolinea che la realizzazione del presente impianto deve ritenersi ammissibile in quanto nelle immediate vicinanze non sono presenti aree naturali (Aree naturali protette ai sensi della L. 394/91, SIC, ZPS, etc.) e quindi non sembra pertinente il riferimento ai Piani di Recupero Ambientale effettuato dalla Provincia.
- (l) Il Decreto di Svincolo della cava del 01/03/2021 (vedi allegato) consente di affermare che la cava sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto si trovi proprio nelle condizioni dettate dall'articolo l'art. 65, comma 1-ter, della Legge 27/2012, che *"prevede che siano ammessi agli incentivi statali "gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su ... (omissis) ... cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale..."*
- (m) In riferimento alla considerazione che *"... Il Decreto a norma dell'art. 7 della Legge 57/2001 è il n° 228 del 18/05/2001 che, all'art. 21 "Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità", demanda la tutela dei territori con produzioni agricole*

di particolare qualità allo strumento di pianificazioni provinciale (il P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 267/2000. Quindi, la tutela e l'eventuale trasformabilità dei suoli agricoli è soggetta alle previsioni insediative e normative del P.T.C.P. che, per il caso di specie ed essendo l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico inserita nel territorio soggetta a DOCG e DOC oltre che DOP, prevede forme di tutela della destinazione agricola,", si precisa, come indicato nella *relazione agronomica*, in *prossimità dell'area dell'impianto non insistono nè Zone vitivinicole di Origine Controllata DOC "Montepulciano – Colline Teramane DOCG", nè Zone vitivinicole di Indicazione Geografica Tipica IGT "Colli Aprutini" e nè zone di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva (EVO) "Pretuziano delle Colline Teramane DOP".*

- (n) Al fine di rendere il sito perfettamente idoneo all'installazione dei pannelli fotovoltaici ed al deflusso naturale dell'acqua meteorica evitando fenomeni di stagnazione, si prevede di effettuare lavori di rivellamento dell'area lato sud (sotto la strada provinciale) con relativi piccoli canali di ruscellamento.
- (o) Si precisa infine che, a rettifica di quanto affermato dalla Provincia, l'impianto non interessa le vicine *"aree ed oggetti di interesse bio-ecologico – aree ripariali e zone umide"* e quindi non possono trovare attuazione le prescrizioni dell'art. 5, commi 3 e 7 delle NTA del PTCP.

2. Controdeduzioni giuridiche

In aggiunta a quanto sopra dedotto, si riportano di seguito alcune considerazioni ulteriori a sostegno del fatto che il progetto deve essere escluso da VIA.

La normativa nazionale e regionale di riferimento favorisce chiaramente e promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici in siti interessati da ex cave, come nel caso del progetto in esame. In particolare, ci si riferisce alle seguenti norme:

- (a) Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2021-2030 (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf) prevede un **incremento significativo della quota di energia da FER**, dal 17% nel 2020 al 30% nel 2030 per i consumi finali lordi di energia, e dal 10% nel 2020 al 22% nel 2030 per i consumi finali lordi di energia nei trasporti. Secondo gli obiettivi del PNIEC, il parco di generazione elettrica subisce una importante trasformazione grazie all'obiettivo di phase out della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di

produzione elettrica rinnovabile, **principalmente fotovoltaico ed eolico**, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017. In relazione all'installazione di tali impianti, saranno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, **cave**, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.

- (b) le Linee Guida Nazionali (DM 10.9.2010) che, al paragrafo 16.1 lett. d), elencano i criteri di valutazione positiva del procedimento autorizzativo dei progetti di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili richiamando espressamente: **“il riutilizzo di aree compromesse da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati [..]”**;
- (c) l'art. 5.4 delle Linee Guida della Regione Abruzzo che escludono *a priori* criticità ambientali nel caso di impianti fotovoltaici da realizzare, tra l'altro, in cave dismesse;
- (d) l'art. 65, comma 1-ter, del DL 1/2012, convertito con legge 27/2021, che ammette l'accesso agli incentivi pubblici gli impianti fotovoltaici impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, **cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento** per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni;
- (e) il DM 4 luglio 2019, recante *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”*, il quale, agli articoli 9 e 14, stabilisce i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle aste e dei registri del GSE includendo la realizzazione dell'impianto su **“cave non suscettibili ulteriore sfruttamento estrattivo”** per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”.
- (f) Le norme sopra richiamate costituiscono diretta attuazione della normativa comunitaria (direttiva 2009/28/CE) in materia di promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e contengono misure volte a garantire un obiettivo primario dello Stato che è quello della “massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile”.
- (g) In tale contesto, è evidente che il legislatore nazionale e regionale, per mezzo delle previsioni che promuovono la realizzazione di impianti fotovoltaici, ha inteso

introdurre un generale *favor* per la realizzazione di impianti rinnovabili in aree già antropizzate, **come le cave dismesse**, di cui la codesta Provincia non ha tenuto conto.

(h) Ma vi è di più.

- (i) Di recente, il legislatore nazionale è intervenuto per ulteriormente promuovere gli impianti fotovoltaici da realizzare su cave dismesse, semplificando in modo significativo i procedimenti autorizzativi. In particolare, l'art. 31 comma 2 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021, (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), ha innalzato da 1 a 10 MW la soglia di potenza della procedura di screening ambientale per gli impianti fotovoltaici da realizzare su cave dismesse e previsto, per tali impianti con potenza fino a 20 MW, la possibilità di avvalersi della procedura semplificata della PAS in luogo dell'autorizzazione unica.
- (j) Tali importanti modifiche normative, sebbene non direttamente applicabili al caso di specie, devono essere tenute in considerazione nella valutazione di codesta Provincia perché indicano chiaramente che il legislatore nazionale ha già escluso a priori criticità ambientale ed autorizzate per gli impianti fotovoltaici da realizzare su cave dismesse.
- (k) In aggiunta alla descrizione del quadro normativo che è chiaramente a sostegno della realizzazione di impianti fotovoltaici in aree già antropizzate (come le cave dismesse), si ritiene opportuno chiarire che, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia, le uniche limitazioni alla installazione di impianti FER possono essere introdotte dalle regioni mediante l'approvazione delle linee guida secondo i criteri e le procedure di cui al DM 10.9.2010. La pianificazione provinciale, pertanto, non può affatto prevedere alcuna limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici.

Per le ragioni sopra riportate, si chiede al competente Servizio della Regione di ritenere superato il parere della Provincia di Teramo ed escludere il progetto in esame dalla successiva fase di VIA.

Li 15/09/2021

Il tecnico Ing. Giacomo Detto

